

Documento descrittivo della attuazione dell'Investimento del PNRR M5C1 - 1.3 “Sistema di certificazione della parità di genere”

Roma, 2 settembre 2024

Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza
#NEXTGENERATIONITALIA 

Premessa

La Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, presentata dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia al Consiglio dei ministri in data 5 agosto 2021, costituisce una delle linee di impegno del Governo in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e rappresenta lo schema di valori, la direzione delle politiche che dovranno essere realizzate nei prossimi anni e il punto di arrivo in termini di parità di genere.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato, da ultimo, con Decisione del Consiglio ECOFIN del 14 maggio 2024, sviluppa, attraverso le sue missioni, le priorità della Strategia nazionale per la parità di genere, in coerenza con la Strategia di genere adottata dalla Commissione europea a marzo 2020, con l'obiettivo di raggiungere, entro il 2026, l'incremento di cinque punti nella classifica dell'Indice sull'uguaglianza di genere elaborato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE).

Per quanto concerne il quadro normativo e il glossario relativi al presente documento si rimanda alla Strategia antifrode per l'attuazione della Misura M5C1 Investimento 1.3 del PNRR "Sistema di certificazione della parità di genere".

Sistema di certificazione della parità di genere

L'investimento del PNRR "Sistema di certificazione della parità di genere" (Missione 5 Coesione e Inclusione - Componente 1 Politiche attive del lavoro e sostegno all'occupazione – Investimento 1.3), a titolarità del Dipartimento per le pari opportunità, mira ad accompagnare ed incentivare le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il divario di genere in tutte le aree maggiormente critiche, quali ad esempio, opportunità di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni e tutela della maternità. Per la realizzazione di questo intervento le risorse totali assegnate al Dipartimento per le pari opportunità in base al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, ammontano a euro 10.000.000.

La certificazione della parità di genere è stata regolata dalla legge 5 novembre 2021, n.162 (legge Gribaud, che ha modificato il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità), e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, art.1, commi 145-147.

Come specificato nell'Allegato alla Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato, da ultimo, con Decisione del Consiglio ECOFIN del 14 maggio 2024 e nei due allegati agli Operational Arrangements (Oa) firmati dal Ministro dell'economia e delle finanze il 23 dicembre 2021, l'investimento "Sistema di certificazione della parità di genere" prevede il raggiungimento dei seguenti traguardi e obiettivi:

- **Traguardo (Milestone) M5C1-12:** entrata in vigore del sistema di certificazione della parità di genere e relativi meccanismi di incentivazione per le imprese – entro il quarto trimestre 2022. Il sistema di certificazione della parità di genere e i relativi meccanismi di incentivazione per le imprese devono contemplare almeno le dimensioni seguenti: opportunità per le donne di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere, tutela della maternità. Definizione dei meccanismi di incentivazione per le imprese che intraprendono il processo di certificazione e degli orientamenti tecnici, compresi: 1)

l'elaborazione delle norme tecniche del sistema di certificazione della parità di genere per le imprese; II) l'identificazione dei meccanismi di incentivazione; III) la misura deve essere accompagnata dall'istituzione di un sistema informativo (traguardo conseguito e consuntivato su sistema ReGis il 23 dicembre 2022).

- **Obiettivo (Target) M5C1-13:** ottenimento della certificazione della parità di genere da parte di almeno 800 imprese (di cui almeno 450 piccole e medie imprese e microimprese) - entro il secondo trimestre del 2026.
- **Obiettivo (Target) M5C1-14:** ottenimento della certificazione della parità di genere da parte di almeno 1000 imprese sostenute attraverso l'assistenza tecnica - entro il secondo trimestre del 2026. Per la fornitura di misure di accompagnamento sotto forma di tutoraggio, supporto tecnico-gestionale, misure di equilibrio tra vita professionale e vita privata ed educazione all'imprenditorialità si ricorrerà a un sistema di voucher.

In attesa di ulteriori specificazioni da parte dell'Ispettorato generale per il PNRR e dalla Commissione europea, come descritto nella Nota DPO-0007903-P-29/11/2023, indirizzata all'Ispettorato generale per il PNRR, riassuntiva degli incontri tematici sull'interpretazione dei target, le evidenze sono costituite da un "Elenco delle imprese certificate" in conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022, suddivise per dimensione. In tale elenco, accanto ad ogni ragione sociale di impresa è posto il relativo identificativo alfanumerico della Certificazione ottenuta dall'impresa, la data di emissione del certificato, nonché il nome dell'Organismo di certificazione accreditato che lo ha emesso.

Per quanto riguarda l'interpretazione dei target, la Commissione europea, con mail del 6 agosto 2024, ha inoltre confermato che: nell'ambito del target 13, l'espressione utilizzata nella CID "costi a carico delle imprese" costituisce un *clerical error* poiché erroneamente riferita a tutte le imprese e sarà modificata. La certificazione avviene con costi a carico delle imprese obbligatoriamente solo per le grandi; le certificazioni in conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022, ottenute attraverso contributi a valere su risorse nazionali, nell'ambito di Avvisi pubblici regionali (confronta ad esempio l'Avviso della Regione Puglia "Un'impresa alla pari", pubblicato nel 2023¹) possono essere conteggiate nel target 13; le certificazioni in conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022, ottenute attraverso contributi a valere su risorse UE, nell'ambito di Avvisi pubblici regionali (confronta ad esempio l'Avviso della Regione Lombardia "Verso la certificazione della parità di genere", pubblicato nel 2023²) non possono essere conteggiate nei target.

A tale proposito il DPO, su base mensile, monitora la pubblicazione degli Avvisi regionali che promuovono la certificazione della parità di genere in conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022 e provvede a contattare l'Ufficio competente per richiedere l'elenco delle PIVA delle imprese certificate al fine di ricomprendere o di espungerle dalla lista delle certificazioni rendicontabili.

Il raggiungimento degli obiettivi, come analizzato nell'Allegato alla Strategia antifrode recante "Linee guida per il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo della misura del PNRR - M5C1 Investimento 1.3 "Sistema di

¹ <https://www.regione.puglia.it/web/pari-opportunita/dettaglio-bando>

² <https://www.bandiregione.lombardia.it/servizi/servizio/bandi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro-occupazione/verso-certificazione-parita-genere-RLW12022028323>

certificazione della parità di genere”, è monitorato dal DPO e dal Soggetto Attuatore ai diversi livelli di attuazione. Ciò implica l’obbligo di aggiornamento tempestivo dei dati e delle informazioni di interesse di ReGiS, al fine di consentire un presidio efficace sulla fase di esecuzione del Piano e l’adozione delle eventuali misure correttive ed aggiustamenti necessari per assicurare il corretto, efficace e soddisfacente raggiungimento degli obiettivi previsti entro le scadenze prestabilite nei relativi cronoprogrammi di misura e di progetto. In merito alle eventuali misure correttive, esse sono preventivamente concordate con l’Ispettorato generale per il PNRR.

Definizione dei parametri minimi per l’ottenimento della certificazione della parità di genere

Allo scopo di definire gli standard tecnici del sistema di certificazione della parità di genere, con decreto del Capo del Dipartimento per le pari opportunità del 1° ottobre 2021, presso il Dipartimento per le pari opportunità è stato istituito un Tavolo tecnico sulla certificazione della parità di genere con la partecipazione di rappresentanti del Dipartimento per le politiche della famiglia, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della Consiglieria nazionale di parità. Il lavoro del Tavolo è confluito nella Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 “Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l’adozione di specifici Kpi inerenti alle politiche di parità di genere nelle organizzazioni” pubblicata dall’Ente nazionale di unificazione (Uni) il 16 marzo 2022 e rivolta alle organizzazioni sia pubbliche che private³.

Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 1° luglio 2022, adottato ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n.234, art.1, comma 147, sono stati fissati i parametri minimi per il rilascio della certificazione della parità di genere alle imprese. A tal fine sono stati interamente recepiti i parametri fissati dalla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 e sue eventuali successive modifiche e integrazioni. Inoltre, è stato specificato che al rilascio della certificazione della parità di genere alle imprese in conformità alla UNI/PdR 125:2022 provvedono i soli organismi di valutazione accreditati ai sensi del regolamento (Ce) 765/2008: in Italia tali organismi sono solo quelli accreditati da Accredia, l’Ente italiano di accreditamento. Con lo stesso decreto sono state fissate altresì le modalità di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri territoriali e regionali di parità per il controllo e la verifica del rispetto dei requisiti necessari al mantenimento dei parametri minimi da parte delle imprese. Al riguardo, questi soggetti ricevono un’informativa annuale sulla parità di genere dal datore di lavoro, in cui sia riflesso il grado di adeguamento alla Prassi Uni 125:2022: qualora fossero rilevate criticità sulla base dell’informativa, queste potranno essere segnalate all’organismo di certificazione previa assegnazione all’impresa di un termine, non superiore a 120 giorni, per la loro rimozione.

La Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 prevede un insieme di indicatori prestazionali (Key performance indicator - Kpi) definiti come percorribili, pertinenti e confrontabili e in grado di guidare il cambiamento delle politiche per la parità di genere delle imprese. Per garantire una misurazione omnicomprensiva del livello di maturità delle singole organizzazioni, sono individuate 6 aree strategiche

³ <https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/dist/resources/prassi-di-riferimento-unipdr-pdr100866103.pdf>

di valutazione per le differenti variabili che contraddistinguono un'organizzazione inclusiva e rispettosa della parità di genere:

- cultura e strategia;
- governance;
- processi di gestione delle risorse umane (HR);
- opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda;
- equità remunerativa per genere;
- tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro.

Ogni area è contraddistinta da un peso percentuale, per un totale pari a 100, che contribuisce alla misurazione del livello attuale dell'organizzazione e rispetto al quale è misurato il miglioramento nel tempo. Per ciascuna area di valutazione sono stati identificati degli specifici KPI con i quali misurare il grado di maturità. I KPI sono di natura quantitativa e qualitativa, i primi sono misurati in termini di variazione percentuale rispetto a un valore interno aziendale o al valore medio di riferimento nazionale o del tipo di attività economica (sulla base del codice Ateco di appartenenza), i secondi in termini di presenza o assenza.

Ogni indicatore è associato a un punteggio il cui raggiungimento o meno viene ponderato per il peso dell'area di valutazione: è previsto il raggiungimento del punteggio minimo di sintesi complessivo del 60% per determinare l'accesso alla certificazione da parte dell'organizzazione.

La certificazione, ad opera degli organismi di certificazione accreditati, ha validità triennale in base alla norma CEI EN ISO/IEC 17021-1 ed è soggetta a monitoraggio annuale.

Attività di certificazione

Con l'emanazione della circolare tecnica n. 43/2022 del 5 dicembre 2022, ACCREDIA ha dato disposizioni in merito all'accREDITamento degli organismi di valutazione abilitati a certificare la parità di genere all'interno delle organizzazioni ai sensi della UNI/PdR 125:2022.

ACCREDIA è l'Ente Nazionale di AccredITamento, costituito sotto forma di Associazione senza scopo di lucro, ed è stato designato dal Governo, con Decreto Interministeriale del 22 dicembre 2009, in applicazione dell'articolo 4 della Legge n. 99/2009 e del Regolamento dell'Unione Europea n. 765/2008. Assolve lo scopo di accertare la competenza tecnica di Organismi di ispezione, Certificazione e Verifica, nonché di Laboratori di Prova e di Taratura, oltre ad altre forme di Valutazione della Conformità di Terza Parte.

Alla data del presente documento il Comitato settoriale di accreditation e certificazione e ispezione di Accredia ha già accREDITato cinquantadue organismi di valutazione per la certificazione della parità di genere alle imprese. L'accREDITamento è avvenuto in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, specificamente per la prassi UNI/Pdr 125:2022, così come previsto dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022. Gli organismi di valutazione accREDITati possono rilasciare la certificazione per la parità di genere a organizzazioni e imprese di tutte le dimensioni.

Alla data 2 settembre 2024 gli organismi di certificazione accREDITati hanno certificato 2734 imprese⁴

⁴ <https://certificazione.pariopportunita.gov.it>

Il rapporto tra legislazione e normazione tecnica utilizzato per la certificazione della parità di genere alle imprese è innovativo poiché si basa sulla complementarità tra legislazione, che definisce gli aspetti generali e politici delle misure (ma non strettamente tecnici) e le norme tecniche, definite con l'ente nazionale di normazione, UNI, che sono strumento di applicazione pratica, uniformata e condivisa tra i diversi attori del mercato.

Tavolo di lavoro permanente sulla certificazione di genere alle imprese

Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 5 aprile 2022, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 3 maggio 2022, in attuazione dell'art. 1, comma 145 della legge di bilancio 2022, è stato inoltre istituito il Tavolo di lavoro permanente sulla certificazione di genere alle imprese e i cui componenti sono stati nominati con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 19 luglio 2022. Il Tavolo è composto da due rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità, due del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e due del Ministero dello sviluppo economico, da due componenti rappresentanti delle consigliere e dei consiglieri di parità, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da quattro esperti in materie giuridico economiche e sociologiche con competenze specifiche sulle tematiche di genere¹. Scopo del Tavolo è quello di concorrere al funzionamento del sistema della certificazione della parità di genere, con elaborazioni, proposte e monitoraggio, anche in comparazione con altre esperienze internazionali. Del nuovo Tavolo sulla certificazione si avvarrà l'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere, istituito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, art.1, comma 141. Con l'istituzione del Tavolo di lavoro permanente sulla certificazione di genere alle imprese cessa dalle proprie funzioni il tavolo di lavoro sulla certificazione di genere delle imprese costituito precedentemente con decreto del Capo del Dipartimento per le pari opportunità.

Supporto alle piccole e medie imprese e microimprese per l'ottenimento della certificazione

Come da progetto, il Dipartimento contribuirà a supportare le imprese di piccole e medie dimensioni e le microimprese nel processo di certificazione, mediante l'erogazione di un contributo massimo di euro 2.500 ad impresa per servizi di assistenza tecnica e di accompagnamento ed un contributo massimo di euro 12.500 ad impresa a copertura dei costi di certificazione. Quest'ultimo contributo sarà erogato direttamente agli organismi di certificazione.

Le modalità di erogazione dei contributi sopra indicati saranno definite mediante due distinti avvisi, rivolti rispettivamente: agli organismi di certificazione, pubblicato il 14 febbraio 2023⁵ e al quale hanno aderito, al 30 novembre 2023, 44 organismi accreditati e alle PMI per l'erogazione dei contributi per i costi di certificazione e per i servizi di assistenza tecnica e accompagnamento alla certificazione, pubblicato il 6 novembre 2023⁶. La gestione di tali Avvisi è stata affidata ad Unioncamere mediante un

⁵ <https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/contributi>

⁶ <https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/contributi> - A conclusione dell'istruttoria di questo Avviso, in data 5 agosto 2024, è stato pubblicato da Unioncamere un Addendum concordato con la scrivente Amministrazione, con il quale, allo scopo di garantire un più celere raggiungimento dell'obiettivo associato alla Misura, è stata integrata la dotazione finanziaria dell'Avviso con ulteriori euro 1.650.000,00 sempre a valere sul dispositivo Next Gen EU. È previsto un secondo Avviso per il rimanente importo, fino all'utilizzo integrale degli 8 milioni di euro previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – cfr <https://certificazionediparitàdi genere.unioncamere.gov.it/>.

accordo di collaborazione sottoscritto, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra quest'ultima e il Dipartimento per le pari opportunità in data 15 settembre 2022⁷. Il decreto di approvazione e impegno dell'accordo del 20 settembre 2022 a firma del Capo Dipartimento per le pari opportunità è stato registrato alla Corte di conti l'11 novembre 2022, reg. n. 2819.

L'accordo prevede oltre alla progettazione e organizzazione delle attività relative all'introduzione del sistema della certificazione di genere, anche attività specifiche di promozione e diffusione del sistema di certificazione della parità di genere. Unioncamere il 7 agosto 2023 ha, altresì, pubblicato un avviso pubblico per il reclutamento di esperti per l'erogazione dei servizi di assistenza tecnica e accompagnamento sulla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022⁸.

Le risorse messe a disposizione per le attività di accompagnamento ammontano ad euro 2.500.000 mentre quelle stanziare a copertura dei costi di certificazione sono quantificate in euro 5.500.000. Per la gestione del finanziamento dell'Unione europea – Next Generation EU è stata attivata una contabilità speciale con il conto n. 6293 intestato al Dipartimento per le pari opportunità. Il supporto che le piccole e medie imprese e microimprese riceveranno andrà considerato per il calcolo per ciascuna impresa dell'ammontare degli aiuti di Stato ricevuti in regime di de minimis. Inoltre, al fine di rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), il quale prevede che i piani per la ripresa e resilienza finanzino unicamente le misure che “non arrecano un danno significativo” all'ambiente, l'Avviso pubblico per l'erogazione dei contributi previsti per le PMI, è rivolto solo ed esclusivamente a PMI che, come prerequisito, non svolgono le attività rientranti in una lista predeterminata. Sul rispetto del principio del DNSH si rimanda alla sezione “Rispetto del principio del DNSH” del presente documento.

Creazione di un sistema informativo

Ai fini della creazione di un sistema informativo presso il Dipartimento per le pari opportunità con funzione di piattaforma di raccolta di dati disaggregati per genere e di informazioni sulla certificazione, nonché dell'albo degli enti accreditati, si è proceduto ad un affidamento in house alla società Sogei S.p.A. L'affidamento, per un importo di 977.964,79 euro, è avvenuto con la firma di un Accordo esecutivo in data 28 gennaio 2022, nell'ambito della Convenzione quadro che Sogei S.p.A. ha siglato con la Presidenza del Consiglio dei ministri, scaduto il 30 aprile 2023. Il rilascio delle prime funzionalità del sistema informativo, raggiungibile all'indirizzo <https://certificazione.pariopportunita.gov.it> è avvenuto in data 21 dicembre 2022. Un secondo Accordo esecutivo con Sogei S.p.A. è stato sottoscritto dal Dipartimento il 31 luglio 2023, con scadenza il 31 dicembre 2026, per un importo di 1.548.381,71 euro, a seguito della nuova Convenzione quadro stipulata in data 15 febbraio 2023 tra Sogei S.p.A. e la Presidenza del Consiglio dei ministri. La raccolta dei dati avverrà anche grazie alla collaborazione tra il Dipartimento per le pari opportunità e Accredia, l'ente nazionale di accreditamento. A tal fine il 27 ottobre 2023 è stata siglata una Convenzione apposita tra le parti⁹.

⁷https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/BandiContratti/AccordiTraAmministrazioni/allegati/Accordo_Dpo-Unioncamere_20220920.pdf

⁸ <https://www.unioncamere.gov.it/comunicazione/primo-piano/certificazione-parita-di-genere-sul-sito-di-unioncamere-lavviso-la-creazione-di-un-elenco-di-esperti-accompagnare-le-pmi-alla-certificazione>

⁹https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/BandiContratti/AccordiTraAmministrazioni/allegati/Convenzione_DPO_Accredia.pdf

In particolare, con tale Convenzione ACCREDIA si impegna a rendere accessibili e fruibili al Dipartimento per le pari opportunità i Dati delle certificazioni della parità di genere, anche in forma massiva, nel proseguo indicati, contenuti negli archivi informatici da essa gestiti (Banca Dati Accredia), per il loro utilizzo e la loro riproduzione da parte del Dipartimento. Accredia inoltre favorisce la collaborazione diretta tra gli Organismi di certificazione accreditati e il Dipartimento per le pari opportunità per il trasferimento e aggiornamento dei dati dimensionali, settoriali e territoriali relativi alla certificazione al fine della rendicontazione della Misura M5C1 Investimento 1.3, nonché dei singoli Kpi relativi ad ogni certificazione per la creazione del Sistema informativo ai sensi del comma 146, articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. La Nota Congiunta DPO-Accredia¹⁰ ha inteso suggellare la collaborazione tra gli Organismi di certificazione e il Dipartimento al fine di coadiuvare il DPO nella raccolta della documentazione utile alla rendicontazione dei Target ed alimentare la Piattaforma dati sopracitata. Gli OdC accreditati forniscono i dati della certificazione tramite caricamento diretto sulla Piattaforma dell'attestato di conformità dell'impresa alla UNI/PdR 125:2022 (in pdf) nonché l'autodichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 in cui l'impresa attesta la propria classe dimensionale ai sensi del Regolamento (EU) 2014/651 e l'aderenza al principio del DNSH (anch'essa in pdf). La Piattaforma sarà quindi utilizzata come repository della documentazione inerente alla certificazione di genere, da cui estrarre in seguito i singoli documenti inerenti al campionamento prescelto dalla Commissione europea in sede di rendicontazione dei target. Nel caso in cui l'impresa si avvalga dei contributi previsti per le PMI, specificamente connesso al Target M5C1-14, tale autodichiarazione è richiesta dal Soggetto Attuatore Unioncamere alle imprese beneficiare nell'ambito dello specifico Avviso pubblico rivolto alle PMI, archiviata e caricata su ReGiS in sede di rendicontazione di progetto. Gli OdC, quindi, in questo caso, sono esentati dal richiedere tale autodichiarazione.

La raccolta dei dati relativi ai certificati da parte degli OdC, tra cui anche i valori dei singoli Key performance indicator della Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, forniscono il supporto per la creazione, all'interno della Piattaforma, di una base statistica dei dati della certificazione disaggregati per dimensione, territorialità e settore, come previsto dalla Milestone M5C1-12 già raggiunta.

Rispetto del principio del DNSH

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce, all'articolo 18, che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR), sia riforme sia investimenti, debbano soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali". Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

In relazione ai requisiti DNSH connessi all' Investimento M5C1 1.3 "Sistema di certificazione della parità di genere", si rileva che la misura non ha impatti ambientali diretti, come riportato nella scheda di autovalutazione DNSH, approvata dalla Commissione Europea, di cui alla "Guida operativa per il

¹⁰ <https://www.accredia.it/documento/nota-congiunta-del-dipartimento-per-le-pari-opportunita-e-accredia-per-la-raccolta-dei-dati-del-sistema-di-certificazione-della-parita-di-genere/>

rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" allegata alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021 e successivi aggiornamenti¹¹.

Alla luce di quanto esposto nella Scheda di autovalutazione sopracitata, con riferimento a "...*the certification body shall ensure that the contribution in services offered by the RRF is not provided to companies that do not comply with the DNSH*", assieme all'Unità di Missione NG-EU del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato (email della Dirigente F.T. Capiello del 7 aprile 2023), è stata concordata l'opportunità che gli Avvisi per l'erogazione dei contributi alle PMI adottino, in coerenza con il *Dispositivo per la Ripresa e la resilienza Regolamento UE 241/2021* nonché con gli *Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01)*, criteri di ammissibilità che tengano conto della seguente lista di esclusione:

1. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle (*ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01)*);
2. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento (*se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione*);
3. attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori (*l'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto*) e agli impianti di trattamento meccanico biologico (*l'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto*);
4. attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente.

È stato quindi concordato che in relazione all'elenco delle imprese che si intende portare alla rendicontazione in sede europea dovrà essere prodotta dall'Amministrazione titolare una **dichiarazione**, attestante la positiva verifica sulla compatibilità con la lista di esclusione sopra citata (in calce alla

¹¹ In particolare: Circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 33 del 13 ottobre 2022 e n. 22 del 14 maggio 2024, circolare, quest'ultima emessa a seguito della recente riprogrammazione del Piano, che, si nota, non ha interessato la misura in oggetto.

presente sezione il fac-simile inviato dall'Unità di Missione NG-EU del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato in data 7 aprile 2023.

È stata inoltre predisposta una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** che le **imprese beneficiarie** hanno l'obbligo di sottoscrivere, quale requisito di ammissione, nell'ambito degli Avvisi pubblici per la concessione di contributi alle micro, piccole e medie imprese (PMI).

In particolare nel primo Avviso rivolto alle PMI *"viso pubblico per la concessione di contributi alle micro, piccole e medie imprese (PMI) per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento in forma di voucher e per servizi di certificazione della Parità di Genere UNI/PdR 125:2022)"*, pubblicato dal Soggetto Attuatore Unioncamere il 6 novembre 2023, all'articolo 4 recante *"Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità"* è previsto che *"possono beneficiare dei contributi per i servizi di cui al presente Avviso le imprese che alla data di presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa, presentino"* alcuni requisiti tra cui, alla lettera k, che *"non svolgano attività descritte nell'Allegato 1 del presente Avviso, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo"*, in coerenza con il dispositivo per la ripresa e resilienza; L'Allegato all'Avviso, riprodotto in calce al presente documento, riporta la lista di esclusione sopracitata. L'articolo 4 dell'Avviso prevede inoltre che il requisito sopracitato sia posseduto, a pena di esclusione, oltre che al momento della presentazione della domanda, anche al momento dell'erogazione dei servizi previsti dall'Avviso.

Tale previsione sarà presente anche nel secondo ed ultimo Avviso pubblico rivolto alle PMI di prossima pubblicazione.

Fac simile dichiarazione allegata alla mail dell'Unità di Missione NG-EU del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 7 aprile 2023

Oggetto: Misura M5.C1.I.1.3 - Sistema di certificazione della parità di genere

Attestazione di compatibilità con la lista di esclusione e di rispetto del principio DNSH delle attività esercitate dalle imprese ammesse al beneficio del contributo erogato direttamente all'Organismo di certificazione per il processo di certificazione.

Il Capo dipartimento,

Visto.....

Vista la circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022, nonché l'allegata Guida operativa DNSH (Versione Ottobre 2022) che nella Scheda di autovalutazione della Misura M5.C1.I.1.3 nella colonna "Commenti schede di valutazione prevede tra l'altro che "...the certification body shall ensure that the contribution in services offered by the RRF is not provided to companies that do not comply with the DNSH".

Vista la documentazione di rendicontazione trasmessa dagli Organismi di Certificazione.

dichiara

la compatibilità con la seguente lista di esclusione

1. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle (ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01));
2. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento (se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione);
3. attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori (l'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto) e agli impianti di trattamento meccanico biologico (l'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto);
4. attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente.

delle attività esercitate da tutte le ...(numero).... imprese ammesse al beneficio come riportate nell'allegato elenco.

Il Capo dipartimento

Allegato 1 all'Avviso pubblico per la concessione di contributi alle micro, piccole e medie imprese per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento in forma di voucher e per servizi di certificazione della Parità di Genere UNI/PdR 125:2022 - PNRR, Missione 5, Componente 1, Investimento 1.3 "Sistema di certificazione della parità di genere" – 6 novembre 2023

Allegato 1 - Lista di esclusione_def 1/1 Allegato 1 – Lista di esclusione e di rispetto del principio DNSH delle attività esercitate dalle imprese ammesse al beneficio del contributo Non sono ammissibili al contributo le imprese che esercitano le seguenti attività:

1. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle (ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01));
2. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento (se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione);
3. attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori (l'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto) e agli impianti di trattamento meccanico biologico (l'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto);
4. attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente.

Introduzione di meccanismi incentivanti per le imprese

La certificazione della parità di genere è richiesta alle imprese su base volontaria e sono previsti meccanismi di incentivazione.

Le aziende in possesso della certificazione della parità di genere possono avvalersi, già dall'anno corrente, di un esonero dal versamento di una percentuale dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in base a quanto disposto dalla legge 5 novembre 2021, n.162, art.5: in particolare sono stanziati 50 milioni di euro per il 2022 e l'esonero è determinato in misura non superiore all'1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna impresa. L'art. 1, comma 138 della legge di bilancio 2022 ha stanziato ulteriori fondi per finanziare la misura a regime, prevedendo 50 milioni di euro a decorrere dal 2023. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2022 sono state definite le modalità attuative della decontribuzione per le imprese certificate¹².

Ai sensi dell'art 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162, alle aziende che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere in applicazione alla prassi UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un Organismo accreditato, è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione di proposte progettuali, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti.

Ulteriori forme di incentivo, legate alla partecipazione alle gare di appalto, sono state inoltre introdotte con il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare, l'articolo 106, comma 8, del nuovo Codice dei contratti pubblici, prevede la riduzione della garanzia fideiussoria del 20%, cumulabile con altre riduzioni previste dallo stesso comma, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati tra quelli previsti dall'allegato II.13. Nell'allegato si fa riferimento alla certificazione della parità di genere istituita dall'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

L'articolo 108, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 prevede che le stazioni appaltanti indicano nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese certificate ai sensi dell'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, comprovato dal possesso della certificazione della parità di genere.

Personale DPO

Ai sensi del dPCM 30 luglio 2021 recante Istituzione delle unità di missione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, la responsabilità dell'attuazione della Misura MSC1 Investimento 1.3 "Sistema di certificazione della parità di genere" è attribuita al Servizio per i rapporti internazionali e affari generali dell'Ufficio per le questioni internazionali e gli affari generali del Dipartimento per le pari opportunità (di seguito DPO). Al Servizio spetta verificare la regolarità delle procedure e delle spese e il conseguimento di milestone e target (M&T) e provvede a trasmettere all'Ispettorato Generale per il PNRR i dati necessari per la presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai

¹² <https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/a-cosa-serve>

sensi dell'articolo 24, par. 2 del Regolamento (UE) 2021/24. Il DPO si avvale dell'Unità di Missione PNRR – Ufficio del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio di ministri.

Oltre al dirigente, responsabile delle attività di coordinamento istituzionale, gestione e attuazione della Misura del PNRR a titolarità, il Servizio per i rapporti internazionali e gli affari generali è dotato di due funzionari specialisti giuridico legale finanziario, assunti a tempo dapprima determinato, nel corso del 2022, ai sensi del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, nell'ambito dell'attuazione della Misura M5C1 Investimento 1.3 “Sistema di certificazione della parità di genere”, e in seguito a tempo indeterminato, ai sensi decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, con presa di servizio il 28 giugno 2024. Per quanto concerne i due funzionari, con Ordine di servizio del Capo Dipartimento per le pari opportunità del 2 marzo 2023 la dott.ssa Serena Ninni è stata assegnata alla funzione di monitoraggio della Misura del PNRR a titolarità del Dipartimento. Con Ordine di servizio del Capo Dipartimento per le pari opportunità del 2 settembre 2024, la dott.ssa Giovanna Basile è stata assegnata alla funzione di rendicontazione della Misura del PNRR a titolarità del Dipartimento, in modifica all'Ordine di servizio del 2 marzo 2023.

Infine, con Ordine di servizio del Capo Dipartimento per le pari opportunità del 4 maggio 2024, il dott. Francesco Squeglia, funzionario a capo della Segreteria tecnica del Capo dipartimento, è stato assegnato alla funzione di controllo di primo livello della Misura del PNRR a titolarità del Dipartimento.

Reclutamento esperti

Sempre in funzione dell'attuazione della Misura del PNRR, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 28 luglio 2021, il Dipartimento per le pari opportunità ha reclutato tre esperti: in politiche della parità di genere, reclutato su InPA in data 18 ottobre 2022 con contratto della durata di tre anni; in certificazione e sistemi di gestione della parità di genere, reclutato su InPA in data 18 ottobre 2022 con contratto della durata di tre anni; in attività di coordinamento di tavoli di lavoro istituzionali inerenti alle politiche sulle pari opportunità, reclutato su InPA in data 7 maggio 2024 con contratto della durata di un anno.

Assistenza tecnica

È stato predisposto per l'invio all'Ufficio VII dell'Ispettorato generale per il PNRR un format di richiesta di assistenza tecnica per le attività di controllo e monitoraggio della misura del PNRR a titolarità del DPO. Come specificato dalla Circolare del MEF/RGS n.6/2022, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le Amministrazioni Centrali possono, infatti, avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica (CdP e Invitalia in primis). Il DPO ha richiesto supporto, tra l'altro, nella predisposizione di check-list relative alle attività connesse al monitoraggio, al controllo e alla rendicontazione e nelle attività di controllo delle Misure PNRR anche in termini di verifica del rispetto dei principi trasversali e delle condizionalità del PNRR; nella predisposizione e la trasmissione dei Rendiconti di Misura e nella compilazione delle check-list di controllo. A tale richiesta seguirà un incontro con l'Ufficio VII volto a definire i dettagli dell'assistenza tecnica in base ai fabbisogni e alle disponibilità esistenti.

Il presente documento descrittivo è aggiornato annualmente.